

Claudio Arlati



Indice

- La scoperta del preposto
- Il ruolo del preposto in pratica
- La formazione del preposto
- Modello SUVA





- La novità (relativa) è costituita dalla legge 215/21 che ha convertito in legge il D. L. 146/2021, ha modificato (?) alcuni aspetti relativi a questa figura
- In realtà la legge ha per titolo: "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" da cui poco si comprende
- Gran parte delle norme relative alla salute e sicurezza sul lavoro contenute nella legge 215/21 sono, comunque, un tentativo di dare risposta alla piattaforma Cgil-Cisl-Uil sulla salute e sicurezza sul lavoro, lanciata nel maggio 2021

- Ogni volta che viene introdotta una nuova norma sulla salute e sicurezza sul lavoro si assiste a un fenomeno inquietante: la scoperta del preposto!
- La domanda che sorge spontanea è: ma com'è organizzata la salute e sicurezza sul lavoro in quell'azienda?
- Quella del preposto non è certo una figura inedita: è stata introdotta dalla legislazione sulla sicurezza sul lavoro degli anni 1950



- L'articolo 4 del mitico DPR 547/1955 (abrogato dal d.lgs.81/08 smi) recitava:
- o I datori di lavoro, i dirigenti <u>ed i preposti</u> che eserciscono, dirigono o sovraintendono alle attivita' indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
 - a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;
- b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;
- c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
- Incredibile, ma vero!

- Il D. Lgs. N. 81/2008 smi <u>non ha inventato il preposto</u>, ma ha fornito la definizione di "Preposto" (art.2) specificandone gli obblighi all'art. 19 del d.lgs.81/08 smi
- La definizione di preposto (come tutte le altre definizioni) è contenuta nell'art.2 c.1 lettera (e del d.lgs.81/08 smi:
 - o persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di **poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura **dell'incarico conferitogli**, **sovrintende** alla attività lavorativa e **garantisce l'attuazione delle direttive ricevute**, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed **esercitando un funzionale potere di iniziativa**

- Leggendo con attenzione la definizione di preposto ex art.2 d.lgs.81/08
 smi emergono le seguenti considerazioni:
 - Il preposto è una figura dotata di potere gerarchici e funzionali adeguati quindi è colei o colui che ha il compito di coordinare gli altri e di farlo «sul terreno», a contatto diretto con i lavoratori e le lavoratrici – in sintesi: l'obiettivo del preposto è far produrre in salute e sicurezza
 - è previsto che l'incarico di preposto gli venga conferito quindi è prevista ab origine la nomina da parte del datore di lavoro, anche se ciò non impedisce «preposti di fatto» ex art.299 del d.lgs.81/08 smi
 - Il preposto deve garantire l'attuazione da parte dei lavoratori e delle lavoratrici delle direttive ricevute dall'alto (datore di lavoro, dirigenti) – come può farlo? Esercitando un funzionale potere d'iniziativa – come? Ad esempio attraverso feedback, OPL, break formativi, ma anche attraverso sanzioni

- Qual è, quindi, il valore aggiunto della recente Legge n° 215/2021 per quel che riguarda la figura del preposto?
- Si potrebbe dire «niente di nuovo sotto il sole», anche se non sarebbe del tutto vero
- In realtà si è avuta una maggiore specificazione della normativa, anche riprendendo la giurisprudenza in materia, che ha riportato all'attenzione delle aziende, del sindacato e degli RLS il ruolo del preposto
- È indubitabile che la maggiore innovazione è contenuta nel nuovo b bis) nell'art.18 c.1 b bis), che prevede un inedito «scudo per il preposto»: il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività
- È evidente che: senza preposti orientati alla salute e sicurezza sul lavoro (coloro che sono sul terreno) non si otterranno risultati significativi per la prevenzione

- Il sospetto che sorge dalla sorpresa manifestata per le «nuove responsabilità del preposto» è che si faccia confusione nell'applicazione nella normativa:
 - La prevenzione deve essere integrata in tutti i processi integrativi
 - Da ciò ne deriva che le misure di prevenzione devono essere poste in costante applicazione dalla gerarchi aziendale (datore di lavoro – dirigenti – preposti – lavoratori e lavoratrici)
 - L'RSPP è una figura di staff del datore di lavoro, non un gestore la giurisprudenza è chiara su questo: «il ruolo consultivo e interlocutorio del r.s.p.p. deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, soprattutto da quello datoriale, perché altrimenti si incrociano posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani distinti. La dialettica tra chi esercita i poteri organizzativi e chi ha un ruolo tecnico ed elaborativo costituisce la sintesi di base da cui prende le mosse ogni determinazione organizzativa, amministrativa, tecnica e produttiva in materia di sicurezza» (sentenza della Cassazione n. 16562 del 29.04.2022)

In pratica



In pratica

- È individuato dal datore di lavoro
- Sovraintende
- Verifica
- Informa
- Richiede
- Si astiene
- Segnala
- Interrompe
- ... negli appalti



È individuato

- Il datore di lavoro (o i dirigenti) devono «individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività» (art. 18 d.lgs.81/08 come modificato da legge 215/21)
- Già oggi il preposto è "individuato" nella maggior parte dei casi:
 - Nei cantieri edili, i contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza, impongono l'indicazione del capocantiere (p. 3.2.1 lett. a.6) dell'allegato XV)
 - Nel DVR, se redatto con un minimo di competenza, i preposti sono indicati nell'apposito organigramma facente parte integrante del citato documento
 - Le aziende che hanno un sistema di gestione sicurezza certificato secondo le UNI ISO 45001le figure a cui sono attribuiti specifici compiti e responsabilità devono essere espressamente individuate

Èindividuato

- L'obiettivo della legge 215/21 è stato ben delineato dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizione di lavoro (relazione del 22 aprile 2022):
- «verrà con ogni probabilità dismessa progressivamente la prassi aziendale organizzativa di lasciare la vigilanza in mano a preposti di fatto poco consapevoli, con prevedibili miglioramenti della performance delle attività di vigilanza svolte all'interno delle aziende e, quindi, della conseguente ed auspicabile diminuzione del numero e della gravità degli infortuni»

Èindividuato

- Sull'emolumento ulteriore al preposto il rischio è che passi un messaggio sbagliato e non accettabile
- La stessa definizione di preposto dell'art. 2 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n° 81/2008 identifica un soggetto che, occupando una posizione sovraordinata rispetto agli altri lavoratori, dovrebbe già avere, da contratto, un inquadramento e un emolumento superiore
- Il messaggio sbagliato e non accettabile è che «da domani la salute e sicurezza sul lavoro diventa anche un problema del preposto e quindi questi ha diritto ad una retribuzione maggiorata in quanto si sta accollando dei nuovi obblighi»: non è così!

Sovraintende

« «Sovrintende e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti» (art.19 d.lgs.81/08 smi come modificata dalla legge 215/21)

Sovraintende

«Con il termine «sovraintendere», secondo il corrente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, si indica l'attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole della sicurezza e ha sancito che perché il preposto possa essere chiamato a rispondere in concreto occorre che, utilizzando il criterio guida dell'effettività, egli abbia il concreto potere di intervenire nei compiti precettati, per cui l'area della sua responsabilità viene circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente dalle più ampie indicazioni operative» (Cassazione sentenza n. 14192 del 2006)

Sovraintende

- Per comprendere così s'intenda per «sovraintendere» vanno considerati i seguenti aspetti:
 - o Di quali poteri effettivi è dotato il preposto?
 - Esiste un rapporto fiduciario tra lavoratori e preposto, stante che il preposto non può essere ovunque?
 - Esiste una procedura di raccolta dei mancati infortuni, delle condizioni di insicurezza, dei comportamenti insicuri?
 - Gli inevitabili «aggiustamenti» nello svolgimento del lavoro sono risolti con problem solving di primo livello o con problem solving di secondo livello?

Verificare

«Verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico» (art. 19 d.lgs. 81/08 smi)

• Dunque:

- Il preposto è colui che da le «adeguate istruzioni»? È stato formato per farlo?
- Nel caso non sia lui/lei a farlo, il preposto sa chi ha ricevuto «adeguate istruzioni»?
- Il preposto è orientato alla prevenzione e, quindi, sa che mai bisogna inviare un lavoratore non adeguatamente istruito in aree particolarmente pericolose o per attività a rischio grave e specifico (es. ambiente confinato, cabina elettrica)? O farà fare comunque l'attività perché è «urgente» o perché «lo dice il capo»?

Informa

- «Informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione» (art.19 d.lgs.81/08 smi)
- Dunque:
 - Il preposto sa comunicare in situazioni di emergenza?
 - L'azienda investe sull'intelligenza emotiva dei preposti?

Richiede

«Richiede l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa» (art.19 d.lgs.81/08 smi)

Dunque:

• Il preposto conosce le disposizioni per l'allontanamento (piano di emergenza ex DM 02/09/21) in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile e sa trasferirle ai lavoratori?

Si astiene

 «Si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato» (art.19 d.lgs.81/08 smi)

• Dunque:

• Il preposto sa decide in situazioni di emergenza? È in grado di assumersi responsabilità?

Segnala

«Segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta» (art.19 d.lgs.81/08 smi)

• Dunque:

- Qual è il gradimento da parte dei decisori (dirigenti e datore di lavoro) delle segnalazioni?
- Come avvengono le segnalazioni da parte del preposto (dei lavoratori e dell'RLS)?
- Il preposto sa che è previsto che questo tipo di segnalazioni va anche all'RLS (art.20 c.2 lettera e: ne da notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)? Lavorano insieme per affrontare la questione? O il preposto vede nell'RLS un competitore?

Interrompe

«In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate» (art.19 nuova lettera (fbis introdotto dalla legge 215 d.lgs.81/08 smi)

• Dunque:

- E' specificato che il preposto, organizzativamente sovraordinato agli altri lavoratori, non solo deve segnalare, ma deve anche interrompere l'attività se pericolosa
- · Ha le competenze per comprendere quanto è necessario interrompere l'attività?

... negli appalti

«Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto» (art.26 c.1 nuovo comma 8bis introdotto dalla legge 215 d.lgs.81/08 smi)

• Dunque:

- Come vengono governati i rischi interferenziali? Come viene applicato l'articolo 26 del d.lgs. 81/08 smi sugli appalti interni? Secondo una logica meramente adempitiva o in base ai principi dell'organizzazione del lavoro?
- Quale livello di coordinamento tra i preposti del committente e quelli delle aziende appaltatrici?

La formazione del preposto



- I preposti devono frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 (art.19 d.lgs. 81/08)
- A fronte della consapevolezza della centralità del ruolo del preposto la legge 215/21 investe sulla sua formazione:
 - La formazione va erogata in ragione di quanto previsto dall'accordo Stato Regione (ancora in vigore quello del 2011: <u>contenuto minimo</u>: formazione lavoratore + 8 ore): a quando la nuova Intesa?
 - Per assicurarne l'adeguatezza e la specificità, la formazione iniziale e l'aggiornamento del preposto devono avvenire unicamente in presenza
 - L'aggiornamento deve essere <u>almeno</u> biennale (non più quinquennale) e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi

Formazione aggiuntiva preposto

- 1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale : compiti, obblighi. Responsabilità
- 2. Relazioni tra i vari soggetti del sistema di prevenzione
- 3. Definizione ed individuazione dei fattori di rischio
- 4. Incidenti ed infortuni mancati
- 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori in particolare neo assunti, somministrati, immigrati
- 6. Individuazione misure di prevenzione
- 7. Modalità di esercizio del controllo dell'osservanza da parte di lavoratori ...

- Al centro della formazione del preposto devono esserci le competenze non tecniche (NTS)
- Cosa sono? Tutte le abilità cognitive, comportamentali e interpersonali, importanti per la riuscita delle pratiche operative in salute e sicurezza

NTS individuali

 Abilità decisionali, orientamento al compito, consapevolezza situazionale, comunicazione efficace, gestione dello stress, capacità di lavorare in gruppo, problem solving

NTS di gruppo

 Cooperare, coordinarsi, funzione di leadership e gestione del gruppo, problem solving di gruppo, gestione conflitti

- Centrale è la consapevolezza situazionale: la percezione degli elementi dell'ambiente presenti all'interno di un periodo di tempo e di un determinato spazio, la comprensione del loro significato e la proiezione del loro status futuro
- Non bastano le sole informazioni vanno ricondotte a un processo volontario legato al controllo dell'attenzione in base al quale si selezionano tra i molti segnali quelli utili in quel momento e in quella situazione
- Nella sostanza, è necessario:
 - Raccogliere le informazioni «giuste», facendo i conti con i limiti dell'attenzione, i limiti fisiologici della percezione, l'incapacità a cogliere i cambiamenti, la presenza di interferenza, difficoltà a distinguere tra fatti e opinioni e tra informazioni più o meno attendibili
 - Interpretazione delle informazioni, per il quale è necessaria una cornice interpretativa (ciò che oggi è definito mindset)
 - Infine, la consapevolezza passa attraverso la capacità di considerare cosa potrebbe avvenire successivamente (gli sviluppi futuri): i principali problemi sono: la pressione temporale, gli stati di alterazione emotiva, abitudine a vedere le cose in un certo modo

Modello SUVA



- Motivare alla salute e sicurezza sul lavoro come ? (metodo SUVA) :
 - Parlate con il lavoratore perché è il solo a potervi spiegare che cosa lo spinge a fare o a non fare una determinata cosa occorre ascoltare con attenzione e sforzarsi di comprendere il ragionamento e i bisogni personali del lavoratore, prendere sul serio le sue esigenze e dimostrargli concretamente che vi sta a cuore la sua incolumità
 - Informate in modo competente sui rischi e illustrate sull'esempio di infortuni accaduti, o tramite la simulazione di situazioni pericolose, che cosa può accadergli gli esempi devono essere verosimili per spingere il lavoratore a pensare che «questo sarebbe potuto succedere anche a me!» cercate di indurre il vostro interlocutore a immaginarsi le possibili conseguenze: «Che ne sarebbe della mia vita se mi capitasse un infortunio? Che cosa significa per i miei colleghi di lavoro e la mia azienda se devono fare a meno di me?»

- Fate in modo che la sicurezza sul lavoro non perda mai di attualità in azienda - bastano solo 5 minuti per rimarcare che l'azienda non intende transigere in tema di sicurezza
- Non informate mai sui pericoli senza discutere insieme ai collaboratori le misure da attuare concretamente – è importante rispondere alle domande e alle obiezioni del lavoratore per riuscire a convincerlo che le misure adottate sono necessarie, realizzabili e utili a tutelare la sua incolumità
- Il modo migliore per conciliare comportamenti sicuri e bisogni individuali è di coinvolgere i lavoratori nel processo di elaborazione delle misure o nella scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei nuovi strumenti di lavoro

- Analizzate vantaggi e svantaggi di una nuova misura di sicurezza direttamente con i lavoratori - in questo modo si evita di dare risalto solo agli aspetti sconvenienti
- Coinvolgete i lavoratori anche nell'analisi delle misure attuate- chiedete quali sono state le loro esperienze
- Tenete conto che i lavoratori vivono l'attenzione per la salute e sicurezza sul lavoro propria dell'azienda in cui operano – cosa incide nella percezione :
 - o come si comportano i superiori in tema di sicurezza sul lavoro?
 - quale assistenza viene fornita ai nuovi assunti o ai lavoratori temporanei nella fase di addestramento?
 - i tempi previsti per svolgere un lavoro sono fattibili e consentono di rispettare le norme di sicurezza?
 - o i superiori intervengono con coerenza in caso di comportamenti scorretti?

• • • •

- Attuate tutte le misure possibili di incentivazione a favore della salute e sicurezza sul lavoro – come?
 - Dare esempi concreti su cosa si intende per comportamento sicuro devono essere dei comportamenti sui quali la persona può incidere direttamente
 - L'apprezzamento è un potente fattore motivante se utilizzato al momento opportuno, se è sincero e se viene da una persona autorevole o che gode di stima
 - Un'altra possibilità di rafforzare i comportamenti sicuri consiste nell'integrarli nella valutazione della prestazione e del comportamento
 - Conferire un'immagine positiva ai comportamenti corretti (ad esempio: «i veri professionisti lavorano nel rispetto della sicurezza»)

- Se si sono esaurite tutte le altre possibilità e se il collaboratore si dimostra renitente ad assumere comportamenti sicuri, occorre intervenire con fermezza – come?
 - avvertimento orale o scritto
- Attenzione, però : stanchezza, monotonia e stress aumentano le probabilità di errore ...

